DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1973

che autorizza il mantenimento temporaneo da parte del Regno Unito dei due sistemi di prezzi minimi applicabili a taluni prodotti della pesca

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(73/119/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell' energia atomica di nuovi Stati membri, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 [1], in particolare l'articolo 63 dell'atto [2] ad esso allegato,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [3], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 220/73 [4] ha previsto la formazione di organizzazioni di produttori che implicano l'obbligo per gli aderenti di conformarsi a talune norme, in particolare in materia di produzione e di commercializzazione; che tali norme sono intese a promuovere la stabilizzazione dei prezzi di mercato;

considerando che anteriormente all'applicazione nel Regno Unito della regolamentazione comunitaria in materia, due sistemi di prezzi minimi sono stati applicati in detto Stato membro al fine di favorire la stabilizzazione dei prezzi nel settore della pesca; che il regime comunitario, destinato a sostituire i due sistemi in questione, non è tale da garantire a breve termine lo stesso grado di stabilizzazione;

considerando che, per non compromettere l'azione intrapresa in detto Stato membro, è opportuno autorizzarlo, in tali condizioni e a titolo transitorio, a mantenere nel 1973 i due sistemi di prezzi minimi finora applicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° febbraio 1973 il Regno Unito è autorizzato a mantenere, fino al 31 dicembre 1973, i sistemi dei prezzi minimi applicabili anteriormente alle aringhe, ai merluzzi bianchi, agli eglefini, ai merlani, alle passere di mare e ai merluzzi carbonari.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.
(4) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 1.